

Il ruolo dell'Esecutivo inglese nell'*Introduction* diceyana

EMANUELE PEDILARCO

Trattare il ruolo del potere esecutivo nel quadro della costituzione vittoriana, così come esso emerge dall'opera di Albert Venn Dicey, significa affrontare trasversalmente la *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (di cui si terrà presente la versione italiana edita con il titolo *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2003, che riproduce l'edizione 1915 dell'opera) alla ricerca di spunti e riflessioni che permettano di formare un'idea più sistematica del ruolo del governo e del *Premier*.

Oltre ad una parte dedicata al "Profilo della materia" (pp. 3-30) e ad un'appendice strutturata in dodici corpose sezioni (pp. 401-523), l'opera di Dicey, infatti, è suddivisa in tre parti principali (sovranità parlamentare, *rule of law*, convenzioni costituzionali) che individuano i tratti fondamentali del sistema britannico (per una esauriente analisi del quale, almeno nel recente panorama dottrinale italiano, cfr. A. Torre, *Regno Unito*, Bologna, il Mulino, 2005, ove in particolare sull'Esecutivo si

veda p. 79 ss.; e P. Leyland, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, Torino, Giappichelli, 2005, ove sullo stesso argomento si veda p. 107 ss.). Sembra, quindi, che tra i tratti salienti dell'ordinamento inglese, non sia compreso il ruolo dell'Esecutivo; la lettura dell'*Introduction* smentisce quest'affermazione: il governo svolge un ruolo decisivo nei più importanti mutamenti costituzionali.

Da un punto di vista sistematico, la prima parte dell'opera di Dicey è dedicata alla sovranità parlamentare (*sovereignty of parliament*, pp. 33-150), la seconda al principio di supremazia della legge (*rule of law*, pp. 153-349), l'ultima alle connessioni tra il diritto costituzionale (*law of the Constitution*) e le convenzioni costituzionali (*conventions of the Constitution*, pp. 353-397). Ed è proprio da questa terza sezione che si evincono le indicazioni più interessanti che aiutano a tratteggiare le caratteristiche principali del potere esecutivo in Gran Bretagna.

Il terzo capitolo dell'opera diceyana affronta il rapporto che intercorre tra il diritto della costituzione e le convenzioni della costituzione. Il primo complesso di regole è formato da «leggi strettamente intese», poiché si tratta di regole che sono sanzionate dalle Corti, mentre l'altro complesso di regole è formato da convenzioni, intese, usanze o pratiche le quali, per quanto possano disciplinare la condotta di numerosi membri del potere sovrano, dell'Esecutivo o di altri pubblici esponenti, in realtà, non sono affatto leggi poiché non sanzionate dalle Corti.

In questa seconda prospettiva, le regole di *constitutional morality* formano un codice di etica costituzionale o politica; come sottolineava E.A. Freeman facendo riferimento all'esistenza, a fianco della legge scritta, di una costituzione non scritta o convenzionale (in *Growth of the English Constitution*, 1^a ed. 1872, p. 109).

E, pertanto, è proprio all'interno di questo codice di etica costituzionale che si ritrovano le regole relative al funzionamento e al modello di Esecutivo che per tutto l'Ottocento e, per molti tratti, fino ad oggi hanno trovato riscontro in Gran Bretagna.

Tre regole vengono in rilievo.

Il Gabinetto, sottolinea Dicey, è responsabile collettivamente di fronte al Parlamento per la conduzione complessiva della sua attività. Questa prima massima ci aiuta a comprendere la natura dell'Esecutivo: un organo collegiale che, di fronte all'Assemblea rappresentativa e, quindi, al Paese, propone e persegue le proprie politiche pubbliche, presentandosi, quanto al profilo della responsabilità, unitariamente.

Ulteriore regola di etica politica che merita attenzione è quella relativa alla composizione dell'Esecutivo. A tal proposito

Dicey ricorda che il partito di maggioranza ha il diritto di porre al governo i propri *leaders*. Pertanto, per la composizione del Gabinetto si sceglieranno i personaggi politici più rappresentativi, carismatici e autorevoli (*leaders*, appunto) che formeranno un Esecutivo forte, almeno inizialmente, di un valido sostegno politico. Lo stesso Dicey, distinguendo tra Esecutivi a base parlamentare ed Esecutivi a base non parlamentare (il che egli fa operando un'interessante analisi comparativa tra il sistema inglese e il Direttorio francese del 1795-99, l'Esecutivo in Francia nel 1876 e il modello della Confederazione elvetica del 1848: ritroviamo un Dicey comparatista anche nella sua Introduzione a È. Boutmy, *Studies in Constitutional Law: France – England – United States*, London-New York, 1891), rileva che, nei primi, i componenti il Gabinetto sono invariabilmente selezionati dal novero dei membri di uno o dell'altro ramo del Parlamento: si può creare, così, una contiguità di appartenenza sociale e di vedute politiche tra il potere legislativo e quello esecutivo.

Infine, l'ultimo precetto che giova evidenziare riguarda la scelta del Primo ministro che dovrebbe essere il più autorevole dei *leaders* politici. Ecco, quindi, che, tra tutti i principali esponenti del partito (o dei partiti) di maggioranza, quello più carismatico, rappresentativo, rispettato sarà scelto per guidare un Gabinetto composto da Ministri o Segretari di Stato che, a loro volta, si sono distinti per le loro qualità di *leadership*. Tale governo, sia nei confronti della Corona sia nei confronti dell'assemblea parlamentare, sarà dotato di alcuni rilevanti poteri discrezionali, come, per esempio, il potere di allontanare dall'incarico un ministro e di nominare il suo suc-

cessore, senza che alcuna legge del Parlamento sia necessaria a tal fine. Allo stesso modo, appartengono al potere discrezionale del governo la possibilità di concludere la pace, di dichiarare la guerra, di nominare nuovi Pari.

Se le regole relative alla «condizione e alla formazione del Gabinetto» sono di natura prettamente convenzionale, e non sono sanzionabili di fronte ad una Corte, è opportuno indicare quali sono i tratti principali di queste massime.

Esse, innanzitutto, hanno lo scopo di realizzare la volontà dell'autentico sovrano politico dello Stato: la maggioranza degli elettori (o della nazione). Dicey ricorda infatti che «loro obiettivo è assicurare che nel lungo termine il Parlamento, o il Gabinetto che indirettamente è nominato dal Parlamento, dia realizzazione alla volontà di quel potere che nell'Inghilterra moderna configura l'autentico sovrano politico dello stato: tale la maggioranza degli elettori o (per usare un linguaggio corrente anche se non del tutto accurato) la nazione». Pertanto, l'infrazione di una regola convenzionale implica per il trasgressore un diretto conflitto con il diritto del Paese comunemente accettato. Tuttavia queste intese costituzionali non sono leggi: esse non configurano regole formali che saranno applicate dalle Corti; ciò significa che se il *Premier* intendesse conservare il suo incarico dopo che la Camera dei Comuni abbia approvato una censura nei suoi confronti, il suo comportamento sarebbe incostituzionale, ma nessuna Corte si occuperebbe della sua condotta. Anche per tale motivo, nel concreto, gli speciali articoli del codice convenzionale sono spesso disattesi: per esempio, se un ministro rifiuta di abban-

donare l'incarico quando in coerenza con la costituzione egli, come sostengono i suoi oppositori, dovrebbe dimettersi. Storicamente tale situazione si è verificata in più occasioni: nel 1784, la Camera dei Comuni sostenne che Pitt aveva deliberatamente infranto più di un precetto costituzionale, e i *whigs* del 1834 rivolsero un'accusa simile contro Wellington e Peel.

Peraltro, ripercorrendo la storia del costituzionalismo inglese, è possibile rintracciare non rari esempi di regole convenzionali che, rispetto ad altre, sembrano essere dotate di una forza che si approssima alla legge. Così, ricorda Dicey, alcune convenzioni costituzionali si prestano ad un'obbedienza rigorosa: l'attività di governo, per esempio, «deve essere condotta in sintonia con la volontà della Camera dei Comuni, ed in ultima istanza con la volontà della nazione così come essa trova espressione per il tramite di tale Camera». È evidente, tuttavia, che l'assenza di procedure sanzionatorie rendono le intese convenzionali esposte al rischio della indeterminatezza e della variabilità (come ricorda Dicey, se il *Premier*, in seguito ad un voto di censura, si rifiutasse di rassegnare le dimissioni dall'incarico, la *King's Bench Division* non emetterebbe un *quo warranto*). A tal proposito è lecito domandarsi quando un *Premier* dovrebbe rassegnare le dimissioni. Non esiste nessuna norma giuridica che sanzioni una condotta incostituzionale del Primo ministro; ad ogni modo, è «sufficientemente condivisa» la regola secondo la quale un Esecutivo che non disponga più della fiducia della Camera dovrebbe lasciare l'incarico. Elemento essenziale è che l'Esecutivo dovrebbe prestare obbedienza alla Camera dei Comuni in quanto questa rappresenta la Nazione. Questa regola, sottoli-

neata da Dicey, forse più di altre illumina un tratto essenziale del sistema costituzionale inglese: la condivisione di valori, principi e ideali alla base del sistema di governo e amministrazione. Senza questa condivisione, probabilmente, nessun sistema può funzionare a pieno regime, nel rispetto delle reciproche funzioni. Questa partecipazione di valori comuni (che si riconduce al concetto diceyano di *constitutional morality*) non implica pertanto la presenza di un testo scritto che contenga, analiticamente e nello specifico, una norma e la sua corrispondente sanzione, bensì una comune sensibilità giuridica e sociale. Sulla condivisione di questa cultura giuridica si regge il sistema britannico.

Accanto alla legge scritta, si forma così un codice di etica costituzionale che deve essere conforme ai principi della costituzione. A questo proposito va ricordata l'essenziale opinione espressa da Dicey secondo il quale le convenzioni della costituzione devono essere conformi ai fondamentali principi costituzionali. Uno degli esempi più eclatanti di convenzione costituzionale riguarda l'Esecutivo che, se posto in minoranza da una votazione della Camera dei Comuni, ha a sua volta il potere di chiedere lo scioglimento del Parlamento.

Trattandosi di regole convenzionali, è opportuno chiedersi se esistano sanzioni per prescriverne l'osservanza e in tale prospettiva Dicey pone in evidenza tre rimedi principali: l'*impeachment*, il ruolo della pubblica opinione e la forza stessa della legge (il più originale dei tre nella dogmatica diceyana).

Quanto al primo rimedio, si tratta di un procedimento attraverso il quale si suppone di dar luogo alle dimissioni del Primo ministro attraverso un processo che ne

metta in luce le responsabilità penali. Questo strumento si rivela obsoleto e difettoso: Dicey, infatti, ricorda che nessun *impeachment* per violazione costituzionale ha avuto luogo per più di un secolo e mezzo, osservando che «l'arma con la quale un tempo si respingevano le aggressioni alla libertà si è arrugginita per il disuso; essa è stata riposta tra le anticaglie della costituzione, né sarà mai, possiamo fin d'ora asserire, estratta dal fodero».

Il secondo strumento, la forza della pubblica opinione, si rivela di grande attualità. Le scelte politiche, oggi in particolare, sono sottoposte all'esame dei cittadini attraverso la diffusione di notizie, inchieste e valutazioni critiche diffuse, in tutto il mondo, dai mezzi di comunicazione. In Gran Bretagna (si veda, da ultimo, il recente "scandalo mediatico" relativo alla presenza o meno di armi di distruzioni di massa in Iraq che ha coinvolto, per lunghi mesi, il governo Blair), ma anche nei Paesi di tradizione di *civil law* (in Italia, per esempio, si pensi alle vicende relative alla Banca d'Italia che sono state influenzate dall'interesse mediatico suscitato da questioni economiche e finanziarie anche complesse), la pubblica opinione ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare le dimissioni di un esponente politico o di un alto rappresentante del potere pubblico. In questo senso, nell'Inghilterra vittoriana, ma, anche nelle successive evoluzioni, la Nazione si attende che un ministro che non disponga più della fiducia della Camera dei Comuni rassegni le dimissioni e — prosegue Dicey — nessun *Premier* oserebbe perfino sognare di disattendere tali aspettative. Tuttavia l'analisi diceyana pone in rilievo che la pubblica opinione non è dotata di sufficienti strumenti affinché le regole non vengano

violate: si pensi alle promesse politiche fatte durante la campagna elettorale che spesso risultano disattese.

Il terzo rimedio proposto, consistente nella presa d'atto che le intese costituzionali siano dotate della forza stessa della legge, rappresenta uno dei contributi più originali di Dicey alla cultura costituzionalistica. Dicey, infatti, ritiene che «nel concreto la sanzione che costringe il più audace degli avventurieri a prestare obbedienza ai principi fondamentali della costituzione, nonché alle convenzioni nelle quali tali principi sono tradotti, è la circostanza per cui la violazione di principi e convenzioni porrebbe immediatamente il trasgressore in conflitto con le Corti e con il diritto del Paese». Per esempio, l'obbligo delle dimissioni per il governo sfiduciato dal Parlamento non deriva dall'esistenza di una norma giuridica *ad hoc* che, in particolari condizioni, obblighi il Gabinetto a rimettere l'incarico, bensì dalla possibilità, da parte del Parlamento, di ricorrere ad alcuni strumenti che, di fatto, renderebbero ingovernabile il Paese. Uno degli strumenti più efficaci in mano al Parlamento (si pensi anche alla mancata approvazione dell'*Appropriation Act*) è, probabilmente, rappresentato dalla periodica approvazione dell'*Army (Annual) Act*, dal quale dipende la disciplina delle forze armate e, quindi, il controllo del territorio. Con l'esercito disciolto, non si avrebbe più nessun mezzo idoneo a garantire il diritto e l'ordine, oppure le forze armate dovrebbero restare in attività e la disciplina mantenuta senza che ciò si fondi su alcuna legittima autorità. Pertanto, il Parlamento dispone di validi strumenti per obbligare alle dimissioni un Gabinetto attribuendo, in via di fatto, alle convenzioni costituzionali la stessa forza della legge.

Come d'altronde afferma Dicey:

l'infrazione di una regola puramente convenzionale, o di una massima che è totalmente ignota ed invero non in linea con la teoria del diritto inglese, in ultima analisi implica per il trasgressore un diretto conflitto con il diritto del paese comunemente accettato. Possiamo dunque affermare con cognizione di causa che la forza che in ultima istanza costringe all'osservanza dell'etica costituzionale non è altro che il potere stesso della legge. [p. 380]

Il quadro fino ad ora descritto, secondo il quale le funzioni e l'operato del Gabinetto sono lasciati a regole convenzionali, dotate, in alcuni casi, della stessa forza della legge, consente di proporre un'ulteriore riflessione: se non sono previste sanzioni specifiche, se alcuni rimedi sono disattesi, allora è possibile affermare che l'azione del governo è dotata di una certa elasticità. Ciò trova conferma nel fatto che, in talune circostanze storiche, il governo non si è dimesso pur in presenza di inequivocabili segni da parte della Camera che si realizzasse un mutamento di governo. In effetti, l'assenza di specifiche norme consente al governo di muoversi con discrezionalità in alcuni importanti settori, pur essendo privo del consenso parlamentare: si pensi all'importante settore della politica estera, alla stipula dei trattati internazionali o all'abolizione dei sistemi dei gradi dell'esercito (si rinvia alla lettura delle pagine diceyane che mettono in luce con chiarezza la possibilità da parte del governo di allontanarsi dalla volontà politica espressa in Parlamento).

Si rende pertanto possibile delineare, almeno nei suoi tratti essenziali, l'identità dell'Esecutivo diceyano.



Lloyd George e Winston Churchill.

All'interno di una coerente forma di governo parlamentare (alla quale Dicey avrebbe dedicato attente osservazioni nell'articolo *Will the Form of Government Be Permanent?*, in «Harvard Law Review», 1899, p. 73 ss.) caratterizzata dalla sovranità del Parlamento, dalla limitazione dei poteri della monarchia, dalla supremazia della legge, da un sistema di Corti e da un catalogo di libertà fondamentali, l'Esecutivo è un collegio, che, affermatosi in via di prassi, risponde collettivamente di fronte al Parlamento ed è presieduto dal Primo ministro. Questo Gabinetto governativo è a base parlamentare, vale a dire è nominato dal Legislativo, ovvero è scelto dalla Camera dei Comuni e i suoi membri sono nominati all'interno di uno dei due rami del Parlamento. Nelle pagine diceyane ritroviamo, a tale proposito, una riflessione quanto mai attuale: Dicey ammette la possibilità che la forma di governo inglese evolva in un sistema in cui si abbia un'investitura popo-

lare di un particolare statista alla *premiership* e, in effetti, l'andamento politico odierno conferma tale ipotesi sia in Gran Bretagna che all'estero (si pensi al sistema italiano dopo la riforma elettorale del 1993 e al fallito progetto di revisione costituzionale del centro-destra, ma anche alle formazioni governative spagnole degli ultimi anni).

L'Esecutivo a base parlamentare, sostiene inoltre Dicey, difficilmente entra in contrasto con il Legislativo che l'ha votato e deve essere sensibile e adattabile alle fluttuazioni dell'opinione parlamentare. È pertanto possibile porre in evidenza alcuni aspetti negativi: un Esecutivo parlamentare è costretto a seguire l'indirizzo indicato dal Parlamento, rischiando così di «diventare la creatura del Parlamento che gli dà vita e di condividere sebbene in forma modificata, le debolezze che sono implicite nel dominio di un'assemblea elettiva». In alcune circostanze, in presenza di un Legislativo molto forte, il capo dell'Esecutivo può non essere in grado di dare effetto alle sue visioni personali di politica concreta, differenziandosi in questo aspetto dalla figura del Presidente statunitense (si può osservare che, negli ultimi venticinque anni, le forti *premierships* di Margaret Thatcher e di Tony Blair hanno avvicinato la figura del Primo ministro britannico a quella del Presidente degli Stati Uniti).

Inoltre, prosegue Dicey, spesso un Esecutivo britannico non è in grado di conservare il potere per un arco di tempo che vada oltre la durata in carica di un singolo Parlamento. Vi è tuttavia da notare che, anche su questa circostanza, recentemente sia Blair che la Thatcher hanno mantenuto il potere per oltre due mandati. Paradossalmente, i membri di un Gabinetto sono alle dipendenze della maggioranza parlamen-

tare e nel contempo la guidano: questa immagine, più di altre, rende efficacemente l'idea del modello di Esecutivo dicevano.

Un'ulteriore caratteristica del governo britannico è che esso è espressione del Parlamento, ovvero di un *parliamentary government* che accentua il dualismo tra il Parlamento e la Corona. La solidità dell'Esecutivo, tuttavia, non si realizza a spese della forza parlamentare, ma entrambi gli organi traggono un vantaggio reciproco dagli stretti rapporti che intercorrono. Agli inizi del Novecento al classico *parliamentary government* si sovrapporrà la forza determinante del *party government*, all'interno del quale risulterà vieppiù rafforzata la figura del *Premier*.

All'interno dell'analisi dell'organo esecutivo è ora necessario dedicare alcuni cenni alla figura individuale del Primo ministro, o *Premier*, sia nei suoi rapporti con il governo di Gabinetto sia con riferimento ai suoi rapporti con il partito politico di appartenenza, con la Corona e con la Camera dei Comuni, e infine con il corpo elettorale.

Il Primo ministro esercita la sua influenza in capo ad un numero variabile di Segretari di Stato e di ministri, i quali nell'insieme compongono un organo di governo che, a partire dalla metà del Settecento, si avvale di forme di fiducia (*confidence*) espresse dalla Camera dei Comuni. Per quanto riguarda i rapporti tra Primo ministro e ministri, si è sottolineata la sopravvivenza della memorie delle antiche strutture di governo (prima fra tutte il *Privy Council*) in cui il legame tra il Monarca e i Segretari di Stato riproduceva quello tra *master* e *servant*. Tra i ministri sarebbe, nel tempo, emersa la figura del Primo ministro, del quale si sottolineano gli elementi della *leadership* e della personalizzazione del potere. A questo riguardo il ruolo del *Pre-*

mier è emerso grazie ai caratteri dell'influenza (scomponibile nella *predominance* e nel *prestige*) che ordinariamente esercita nei confronti sia del Gabinetto sia del partito di appartenenza, e del comando (*command*).

Se poi si volesse indicare un evento costituzionale a seguito del quale è emersa, per prestigio e influenza, la figura del Primo ministro è opportuno ricordare le vicende del 1721 a seguito dello scandalo del *South Sea Bubble*. In quell'occasione, la bancarotta della *South Sea Company* investì migliaia di risparmiatori, e coinvolse numerosi esponenti politici. La gestione della grave crisi economica e sociale venne affidata a Robert Walpole che, uomo politico *whig* e astuto finanziere, emerse come figura in grado di trovare valide soluzioni agli scandali, il che gli assicurò una posizione di preminenza nell'ambito del governo di Gabinetto. Come ricorda Torre: «Fu pertanto su una piattaforma di malaffare politico-finanziario e di clientelismo che si innestò la genesi del "primo Primo ministro"» (A. Torre, *Regno Unito*, cit., pp. 82-83). E un ulteriore scossone istituzionale si verificò nel 1782 quando, per la prima volta, la Camera dei Comuni sfiduciò, con un *no-confidence vote*, il *Premier* North accusato della perdita delle colonie americane, costringendolo alle dimissioni. Inoltre, nel 1784, con Pitt il giovane si inaugurava il primo Esecutivo a base monopartitica. Da questo momento in avanti il *Premier* dovrà godere della fiducia del Parlamento, mentre, fino ad allora, i ministri si consideravano fiduciari diretti del Re. A questo proposito, in modo graduale e progressivo, il governo si distacca dalla Corona, acquisendo, via via, maggiore autonomia dall'autorità regia che, oggi, per quanto riguarda la scelta del *Premier* e dei ministri, è ridotta praticamente a zero.

Si veniva così definendo, per tappe successive, la struttura del Gabinetto, che seppur incentrata sulla preminente figura del *Premier*, avrebbe messo in luce, soprattutto nel secolo XIX aspetti di maggior collegialità. Tuttavia a partire dalla *premiership* di crisi di Winston Churchill (1940-1945) e con le recenti *leaderships* della Thatcher e di Blair gli aspetti collegiali sembrano essersi attenuati a favore di una più accentuata influenza della figura del Primo ministro. Nell'Ottocento vittoriano si ricordano i Gabinetti di Palmeston (1855-1865), Disraeli (1868 e 1874-1880) e di Gladstone (1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894) nei quali, appunto, si raggiunge un maggior equilibrio tra tendenza alla collegialità e ruolo preminente del Capo del Gabinetto. Si può dunque affermare che la figura del *Premier* britannico è una "creatura" convenzionale con una forte preminenza politica, non istituzionale, né giuridica, formata attraverso tappe costituzionali successive e sempre all'interno di un sistema nel quale il potere viene diviso tra diversi organi che si muovono nel rispetto della moralità costituzionale diceyana.

Questo rapido *excursus* consente di proporre qualche breve riflessione sulla natura dell'Esecutivo in Inghilterra.

Esso, originatosi, in via di prassi, dal *Privy Council* di nomina regia, acquisisce maggior autonomia nei confronti del Re, fino a distaccarsene completamente (se non a livello formale), ed emerge quale organo posto in posizione dialettica con l'Assemblea rappresentativa. Nei confronti dell'Assemblea (dalla quale trae la sua "forza" che si basa sulla fiducia), con il consolidamento della figura del *Premier* l'Esecutivo si colloca in posizione paritaria, pur

nella distinzione dei ruoli; questo delicato equilibrio tra chi fa le leggi e chi invece è destinato a governare il Paese si regge, principalmente (ad esclusione di qualche sporadico intervento legislativo, come per esempio, il *Ministers of the Crown Act* del 1937), su norme e precetti di etica politica e costituzionale che rappresentano, in effetti, le basi fondanti di tutto il sistema costituzionale inglese.

Tale modello, frutto di regole non scritte piuttosto che di dettagliate discipline normative, risulta di difficile classificazione, non solo per gli osservatori continentali, ma, evidentemente, anche per quelli d'oltremania se come afferma Dicey, tra i cittadini inglesi, il grado di autorità effettivamente esercitato dal Primo ministro era materia di congettura.

L'opera di Dicey, anche per quanto riguarda il ruolo dell'Esecutivo, si rivela di notevole attualità: si pensi, ad esempio, all'analisi del ruolo del Primo ministro o al fenomeno progressivo della personalizzazione della politica che sembra caratterizzare molti sistemi politici. Ma rimane aperta una questione: se l'Autore vittoriano decidesse, oggi, di aggiornare la sua opera, aggiungerebbe un quarto capitolo dedicato al ruolo dell'Esecutivo, rimarcandone l'essenzialità nel modello inglese britannico? Sembra possibile ipotizzare una risposta positiva. Tra gli elementi fondanti il sistema costituzionale inglese, nell'odierna struttura, non potrebbe mancare una parte dedicata al governo e alla figura del Primo ministro, soggetti che contribuiscono a determinare, sia sul piano interno che su quello internazionale, i principali orientamenti politici, sociali ed economici della Gran Bretagna.